

N. R.G. 58993/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SESTA CIVILE

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favaro, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. **58993** del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2014**, e vertente

**TRA**

**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**), rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio **[REDACTED]**,

**ATTORE****E**

**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**, P. IVA. **[REDACTED]**), in persona del procuratore **[REDACTED]**, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Filesi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. **[REDACTED]** in **[REDACTED]**, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**CONVENUTA**

**[REDACTED]**, residente a **[REDACTED]**, in via **[REDACTED]**

**CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE****OGGETTO:** leasing**CONCLUSIONI**

all'udienza del 29 novembre 2018 le parti hanno così concluso per parte attrice **[REDACTED]**

*“1) Previa declaratoria di nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526 e 1384 c.c., delle clausole contrattuali di cui agli artt. 21, 22 e 23 delle “condizioni generali” del contratto di locazione finanziaria n. **[REDACTED]** del **[REDACTED]**, per mancanza di trasparenza delle condizioni e modalità di vendita a terzi del bene, nonché per eccessiva penale a carico dell'Utilizzatore e previo esercizio del diritto alla riduzione giudiziale di detta penale, Accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria avanzata da **[REDACTED]** (a mezzo suo procuratore) con lettera del 13.5.2014 (doc. 1); Accertare, per effetto della dedotta riduzione della penale, il diritto dell'attore alla restituzione delle somme versate in eccesso e per l'effetto condannare la convenuta **[REDACTED]** al pagamento della somma di € 104.400,00 (oltre accessori di legge) pari alla differenza tra i canoni percepiti dalla concedente pari a € 165.600,00 e il valore locativo del bene come quantificato dal c.t.u. in € 61.200,00;*

*2) In via gradata, esercitare il potere-dovere di cui all'art 1384 c.c., di riduzione delle clausole penali contrattuali di cui agli artt. 21, 22 e 23 delle “condizioni generali” del contratto di locazione finanziaria n. **[REDACTED]** del **[REDACTED]**, nella misura che comunque riterrà equa.*

*3) In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa contiene pattuizioni di interessi, ab origine “usurari” poiché superiori al tasso soglia determinato ex lege 108/1996, per quel tipo di operazioni finanziarie ed in quel tempo; per l'effetto, accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 1815 c.c., non sono dovuti dall'attore interessi ed altri oneri ad esclusione di quelli tributari, in relazione a tutta la durata contrattuale e che sono dovute alle scadenze pattuite, le*



sole quote di capitale per ciascuna rata. Emettere ogni altra statuizione o pronuncia comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono. Disporre in merito c.t.u. contabile.

4) Previa verifica degli importi degli adeguamenti periodici accreditati e addebitati all'utilizzatore, utilizzando come parametro di base (tasso base) il valore alla data della stipula del parametro dell'indicizzazione (Euribor tre mesi puntuale) e non quello scorrettamente indicato dalla Banca, e declaratoria di nullità delle clausole di arrotondamento e dell'opzione floor, accertare illegittimi addebiti in favore della Banca per un importo di € 2.000,00 circa a carico del cliente; in via graduata considerando, viceversa, valide la clausola di arrotondamento e l'opzione floor, accertare illegittimi addebiti in favore della Banca per un importo di € 1.500,00 a carico del cliente; Condannare la Banca alla restituzione di tali importi, oltre interessi come per legge.

5) Accertare l'illegittimità conseguente all'erroneità delle segnalazioni periodiche operate dalla convenuta in Centrale Rischi della Banca d'Italia durante il corso del rapporto indicato in premessa a partire dall'1.6.2013 (data di legittima e volontaria interruzione) dei pagamenti e per l'effetto condannare la Banca al risarcimento del danno derivato da tali non veritiere e prolungate segnalazioni, da liquidarsi in via equitativa e, comunque, in misura non inferiore ad € 30.000,00. Condannare, per l'effetto, la Banca alla rimozione delle segnalazioni illegittime in essere.

6) Rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso proposta poiché inammissibile, improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione e infondata per le ragioni di fatto e di diritto già illustrate e per mancanza di prova.

7) In via graduata, nella denegata ipotesi di accoglimento in toto o in parte della domanda riconvenzionale ex adverso proposta, accogliere la domanda di manleva e/o regresso all'udienza del 1.12.2015 nei confronti del convenuto, chiamato in causa, [REDACTED], chiedendo che, in tal caso, egli sia condannato al pagamento, in proprio favore, delle somme oggetto di statuizione giudiziale, con vittoria delle spese di lite.

8) Condannare la convenuta e attrice in riconvenzionale al pagamento delle spese di lite".

per parte convenuta [REDACTED]

"in via principale, rigettare le avverse domande tutte, giacché inammissibili ed infondate in fatto e diritto;

in via riconvenzionale: nel merito, condannare e comunque il sig. [REDACTED] in solido con il garante sig. [REDACTED]

[REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] della somma di euro 178.486,66, oltre interessi al tasso convenzionale dalla scadenza degli insoluti sino all'effettivo soddisfo e dalla domanda, quanto al credito residuo post vendita del bene;

con vittoria delle spese, competenze e onorari di giudizio".

## RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 settembre 2014, [REDACTED] ha convenuto in giudizio la società [REDACTED], deducendo che in data 23 maggio 2011 aveva stipulato con la convenuta un contratto di locazione finanziaria ([REDACTED]) avente ad oggetto un'imbarcazione da diporto a motore usata ([REDACTED]) per il corrispettivo complessivo di euro 439.371,58, da corrispondere con il pagamento di n. 96 canoni. Ha poi precisato che con lettera del 13 maggio 2014 aveva invocato l'applicazione della clausola risolutiva espressa, allegando l'inadempimento dell'utilizzatore, e aveva invitato quest'ultimo alla restituzione del bene e al pagamento di euro 32.518,74, per canoni scaduti, ed euro 264.430,81, a titolo di penale. L'attore ha quindi agito al fine di accertare l'insussistenza della pretesa creditoria della [REDACTED] e di accertare il proprio credito nei confronti della società convenuta; più in particolare, l'attore ha sostenuto:

- la risoluzione del contratto di leasing per effetto della risoluzione del collegato contratto di vendita stipulato il 9 febbraio 2011 tra il fornitore [REDACTED] e [REDACTED] (reale utilizzatore del bene) sulla base del brocardo *simul stabunt simul cadent*, con conseguente condanna della [REDACTED] alla restituzione di euro 100.000,00 pari agli importi corrisposti dall'utilizzatore, detratto l'indennizzo per l'uso del bene;



- Illegittimità delle clausole di cui agli artt. 21, 22 e 23 delle condizioni generali di contratto per violazione della disciplina di cui all'art. 1526 c.c., con conseguente applicazione delle previsioni di questa norma in combinato disposto con l'art. 1384 c.c., accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria della [redacted] e sua condanna alla restituzione degli importi versati dall'utilizzatore, detratto l'equo compenso spettante alla concedente;

- pattuizione di interessi usurari e applicazione dell'art. 1815 c.c., con particolare riferimento agli interessi di mora e ai costi connessi con il finanziamento, nonché nullità delle clausole di indicizzazione, di arrotondamento e dell'opzione *floor* e conseguente illegittimità di alcuni importi addebitati a carico dell'utilizzatore, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione degli importi indebitamente ricevuti;

- illegittima ed erronea segnalazione dell'utilizzatore presso la Centrale rischi della Banca d'Italia a partire dalla data di sospensione dei pagamenti (1.06.2013), con conseguente condanna della convenuta alla rimozione della segnalazione e al risarcimento del danno patito dall'attore quantificato in euro 30.000,00.

1.2. Si è costituita in giudizio la [redacted] resistendo alle avverse pretese e osservando che l'utilizzatore ha invocato la risoluzione del contratto di leasing quale conseguenza della risoluzione di un diverso contratto stipulato tra il fornitore e un terzo soggetto - [redacted] - e che la [redacted] è estranea a tale contratto il quale, comunque, non sarebbe stato conosciuto dalla stessa.

La convenuta ha chiarito che il contratto di leasing oggetto di causa era stato stipulato in data 23.05.2011 tra l'attore [redacted] e la [redacted] (doc. 1), mentre il signor [redacted] aveva prestato fideiussione (doc. 3), per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto. Ha poi dedotto di aver adempiuto ai propri obblighi acquistando il bene dal fornitore ([redacted]) in data 6.06.2011 (doc. 4) e consegnandolo contestualmente all'utilizzatore (doc. 2 e 4); l'utilizzatore, invece, non aveva adempiuto ai propri obblighi, sospendendo illegittimamente il pagamento dei canoni, così che la società concedente aveva deciso di risolvere il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 delle condizioni generali di contratto (doc. 5). La convenuta ha contestato che il bene sia stato restituito alla concedente, come contrattualmente previsto, evidenziando che l'utilizzatore aveva sostanzialmente abbandonato l'imbarcazione presso un cantiere.

In merito alle domande proposte, la convenuta ha anzitutto sostenuto l'inammissibilità della domanda di accertamento incidentale della risoluzione del contratto di fornitura, deducendo che il signor [redacted] aveva erroneamente richiamato, quale contratto di fornitura, un contratto stipulato nel mese di febbraio 2011 tra [redacted] e [redacted], inopponibile alla convenuta [redacted] in quanto estranea a tali pattuizioni; nel caso di specie rilevarebbe unicamente il contratto di vendita del mese di giugno 2011 stipulato tra [redacted] e [redacted], nel quale peraltro non vi era alcun riferimento ad un impegno di riacquisto del fornitore. Ancora, la convenuta ha sostenuto l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 1526 c.c. tenuto conto dell'evoluzione normativa registratasi in materia di contratto di leasing nonché della natura del bene oggetto del contratto (imbarcazione) soggetto ad una forte svalutazione, e comunque, la legittimità delle clausole contrattuali (artt. 21-23 delle condizioni generali) e l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1384 c.c. Infine, ha contestato la pretesa pattuizione di interessi usurari e ha rivendicato la legittimità del comportamento della convenuta nel procedere alla segnalazione del nominativo dell'utilizzatore presso la Centrale rischi della Banca d'Italia.

La [redacted] ha concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte nonché, in via riconvenzionale e previa autorizzazione alla chiamata in causa del fideiussore [redacted], la condanna di entrambi al pagamento degli importi dovuti in forza del contratto di leasing, pari a complessivi euro 178.486,66 e precisamente: euro 32.372,28 a titolo di canoni scaduti al momento della risoluzione,



euro 1.683,57 a titolo di interessi di mora sui canoni scaduti, calcolati sino al 13.10.2014, euro 144.430,81 a titolo di penale (già detratto l'importo ricavato dalla vendita del bene pari ad euro 120.000,00), oltre agli ulteriori interessi di mora calcolati al tasso convenzionale con decorrenza dalla scadenza degli insoluti al saldo, per quanto concerne gli importi già scaduti, e dalla domanda, per quanto concerne la penale (credito residuo post vendita).

1.3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo [redacted] e verificata la sua mancata costituzione, nonostante la regolarità della notificazione della citazione da parte della [redacted], è stata dichiarata la sua contumacia (cfr. ordinanza dell'1 dicembre 2015).

1.4. Nel corso della prima udienza, l'attore ha proposto domanda di regresso e di risarcimento del danno, in via di *reconventio reconventionis*, nei confronti di [redacted], deducendo l'esistenza di un accordo tra le parti in virtù del quale [redacted] si era impegnato, in favore di [redacted] a creare la provvista per qualunque pagamento discendente dal contratto di leasing e allegando l'inadempimento all'obbligo in questione.

E' stata quindi disposta la notifica di tale domanda al convenuto contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c. e successivamente, rigettate le istanze di emissione di ordinanze *ex artt.* 186 *bis* e *ter* c.p.c. avanzate dalla convenuta, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..

E' stata svolta attività istruttoria con l'interrogatorio di [redacted] e con l'espletamento di una CTU estimativa relativa all'imbarcazione oggetto di causa. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 29 novembre 2018 per la precisazione delle conclusioni, ove sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

2. Anzitutto, va evidenziato che con il deposito della memoria *ex art.* 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'attore ha esplicitamente rinunciato alla domanda di condanna della convenuta Unicredit leasing al risarcimento del danno conseguente all'illegittima segnalazione del nominativo di [redacted] presso la Centrale rischi della Banca d'Italia. Tale ipotesi integra una rinuncia ad un singolo capo della domanda che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate e, distinguendosi dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede, come quest'ultima, l'osservanza di forme rigorose (così, *ex multis*, Cass., 24 settembre 2013 n. 21848) e non deve essere accettata dalla controparte. Tale rinuncia estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e ha l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda proposta (Cass. Civ., Sez. II, 9 giugno 2014, n. 12953). Da tali considerazioni discende dunque il rigetto della domanda in questione.

Nella medesima prospettiva, devono intendersi implicitamente rinunciate le domande di accertamento del collegamento negoziale tra il contratto "di fornitura" stipulato tra la [redacted] e [redacted] in data 9 febbraio 2011 e il contratto di leasing stipulato tra [redacted] e la [redacted] in data 23.05.2011, nonché di risoluzione del contratto di fornitura e, conseguentemente, del contratto di leasing, in applicazione del brocardo *simul stabunt simul cadent*. Le predette domande devono intendersi rinunciate in considerazione dell'omessa riproposizione delle stesse in sede di precisazione delle conclusioni e del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr., tra le altre, Cass., 10 luglio 2014 n. 15860 e Cass., 3 ottobre 2013 n. 22626; v. anche Cass., 5 luglio 2013 n. 16840); ciò senza considerare che una conferma della rinuncia si rinviene nelle deduzioni contenute nella memoria di replica (cfr. memoria p. 5).

Infine, il medesimo principio va applicato alla domanda di risarcimento del danno proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] (v. verbale di udienza dell'1 dicembre 2015), che non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e, quindi, deve intendersi rinunciata.





3. Tanto premesso, l'attore, in via principale, invocando la natura traslativa del leasing oggetto di causa e l'applicazione dell'art. 1526, comma 1, c.c., ha chiesto di accertare la nullità di alcune condizioni contrattuali e di condannare la convenuta al pagamento di un importo pari alla differenza tra quanto corrisposto dall'utilizzatore nel corso del rapporto e l'equo compenso spettante alla società concedente per l'uso dell'imbarcazione oggetto del contratto di leasing. Precisamente, l'attore ha chiesto di accertare l'insussistenza di un credito in capo alla società [redacted] previa dichiarazione di nullità, ai sensi dell'art. 1526 e 1384 c.c., delle clausole relative agli effetti della risoluzione del contratto (artt. 21-23 delle condizioni generali), con condanna della convenuta alla restituzione degli importi pagati dall'utilizzatore (euro 165.500,00 circa), detratto l'equo compenso spettante alla concedente per l'utilizzo del bene (euro 61.200,00 come accertato dal CTU nel corso del giudizio).

In via subordinata, l'attore ha chiesto al giudice di ridurre, ai sensi dell'art. 1384 c.c., la penale contrattualmente pattuita in virtù degli artt. 21 e ss. delle condizioni di contratto.

**3.1.** Va anzitutto evidenziato – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta – come la giurisprudenza di legittimità abbia in più occasioni escluso l'operatività dell'art. 72-*quater* L. Fall., al di fuori dell'ambito delle procedure concorsuali, e abbia in più occasioni ribadito la necessità di mantenere ferma la distinzione tra leasing “traslativo” e di “godimento”. È stato, infatti, affermato che la *“introduzione nell'ordinamento, tramite il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 59, L. Fall., art. 72 quater non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo, e le differenti conseguenze (nella specie, l'applicazione in via analogica dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo) che da essa derivano nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore”* (così, Cass. 29 aprile 2015, n. 8687; in senso analogo, Cass. 9 febbraio 2016, n. 2538, nonché Cass., ord. 7 settembre 2017, n. 20890, Cass. ord. 15 settembre 2017, n. 21476, Cass. ord. 13 settembre 2018, n. 22276, Cass. 13 novembre 2018 n. 29020). La norma della legge fallimentare non risulta cioè applicabile in luogo dell'art. 1526 c.c., perchè non disciplina la risoluzione del contratto di leasing (traslativo), ma il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore, essendo dunque destinata a disciplinare una fattispecie diversa.

In secondo luogo, deve essere esclusa l'applicabilità diretta della legge n. 124\2017 alla fattispecie oggetto d'esame, trattandosi di normativa di carattere sostanziale e sopravvenuta rispetto alla stipula del contratto e alla sua risoluzione; alla citata disciplina portata dalla legge 124/2017 non è pertanto possibile attribuire carattere retroattivo, in assenza di norme di diritto transitorio.

**3.2.** Per quanto concerne l'accertamento della natura del leasing oggetto di controversia, giova premettere che il leasing di godimento risulta stipulato con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e in corrispettivo di canoni remunerativi esclusivamente dell'uso dei beni locati; il leasing traslativo risulta invece stipulato con riferimento a beni idonei a conservare alla scadenza del contratto un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e in corrispettivo di canoni che includono anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto da parte dell'utilizzatore (*ex multis*, Cass., 23 maggio 2008 n. 13418). Il leasing traslativo si differenzia quindi da quello di godimento in quanto si riferisce a beni atti a conservare, alla scadenza del rapporto, un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, cosicché i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto. La riconducibilità del singolo contratto all'uno o all'altro dei due tipi dipende dalla volontà in concreto espressa dalle parti (Cass., 14 novembre 2006, n. 24214; Cass., 28 novembre 2003, n. 18229).

Ebbene, prima di esporre le ragioni che in concreto inducono questo giudice a reputare che si verte, nella fattispecie, in tema di leasing traslativo, si ritiene utile premettere che le due figure negoziali, del leasing traslativo e del leasing di godimento, hanno sicuramente in comune lo scopo di finanziamento, che



contraddistingue il contratto in discorso, penetrando nella sua causa concreta e differenziandolo, sempre ed in ogni caso, da figure contrattuali simili, come, da un lato, la vendita con riserva della proprietà e, dall'altro, la locazione. Si osserva al riguardo che: *“Ricorre, in particolare, la figura del leasing di godimento allorché: l'insieme dei canoni di cui il contratto prevede il pagamento per l'arco della sua durata è inferiore, in modo consistente, alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in godimento del bene, e lascia non coperta una non irrilevante parte di questo capitale; il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente altezza; è prevista un'alternativa all'opzione sotto forma di rinnovazione del contratto. Al contrario, se l'insieme dei canoni che devono essere pagati dal conduttore remunera interamente il capitale impiegato nell'operazione e il prezzo di opzione è in rapporto a quell'insieme sostanzialmente irrilevante, in questo caso per accertare se si è in presenza di un leasing traslativo, ovvero di un leasing di godimento, occorre porre a raffronto, non l'insieme dei canoni e il prezzo d'opzione, ma il prevedibile valore residuo del bene alla scadenza del contratto e il prezzo d'opzione, perché se il primo sopravanza in modo non indifferente il secondo, ciò sta a significare che i canoni hanno incluso per una parte il corrispettivo del valore d'uso e per un'altra il corrispettivo del valore d'appartenenza”* (così, Cass. 25 gennaio 2011, n. 1748).

Tornando all'esame della fattispecie concreta, sebbene alcuna seria contestazione sia sorta tra le parti in ordine alla natura traslativa del leasing oggetto del giudizio (le contestazioni di parte convenuta attengono, in effetti, al superamento della distinzione tra leasing traslativo e di godimento in favore di una nozione unitaria di leasing), si osserva che tale natura si desume chiaramente dalle clausole contrattuali dalle quali emerge come le pattuizioni si riferiscano ad un bene atto a conservare alla scadenza del rapporto un valore residuo apprezzabile, comunque superiore all'importo convenuto per l'opzione ed i canoni non configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi ma hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto.

Depongono in tal senso i seguenti indici: il contratto di leasing prevedeva una durata di 96 mesi; riguardava un'imbarcazione, ossia un bene di lusso che, in quanto tale, seppure soggetto a modifiche del proprio valore complessivo con il passare del tempo, è destinato a mantenere un valore residuo apprezzabile; l'imbarcazione è stata acquistata nel 2011 al prezzo di euro 400.000,00, oltre IVA; il corrispettivo globale della locazione finanziaria era pari ad euro 439.371,58, oltre Iva, ed era previsto un corrispettivo per l'eventuale acquisto del bene pari ad euro 20.000,00 oltre a Iva, ossia pari al 5% del costo base del bene. Ciò senza considerare che i rilievi originariamente formulati dall'attore in ordine al contratto di fornitura e al sottostante patto di riacquisto in capo alla ██████████ inducono a ritenere che l'intento dell'utilizzatore fosse, in definitiva, quello di acquistare il bene.

**3.3.** In questo quadro è stato anche di recente ribadito il principio generale per cui al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi (Cass., 20/09/2017, n. 21895 e Cass., 29 aprile 2015, n. 8687).

Tuttavia, è anche possibile che le parti pattuiscano l'irripetibilità dei canoni riscossi dal concedente (Cass., ord. 12 giugno 2018, n. 15202).

Tale previsione convenzionale è contemplata dallo stesso art. 1526, comma 2, c.c. e si deve qualificare come clausola penale (con conseguente potere riduttivo del giudice *“secondo le circostanze”*), giacché volta alla predeterminazione del danno risarcibile nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (così specificamente Cass. 12 settembre 2014 n. 19272; v. anche Cass., 29 marzo 1996, n. 2909; nella medesima prospettiva, Cass., 2 marzo 2007, n. 4969; Cass., 28 agosto 2007, n. 18195). Al riguardo, si è di recente



affermato che *“In materia di leasing traslativo, nell'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei canoni già versati da quest'ultimo prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526, secondo comma, c.c.”* (Cass., 12 giugno 2018 n. 15202).

Appare dunque dirimente l'analisi delle clausole, presenti nel contratto di leasing stipulato tra le parti (art. 21 e 23 delle condizioni generali di contratto), relative alla penale contrattuale.

Tali disposizioni prevedono che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, la società concedente può trattenere i canoni già pagati, ottenere il pagamento dei canoni e, più in generale, degli importi scaduti al momento della risoluzione nonché chiedere un indennizzo pari alla somma dei canoni a scadere e al prezzo pattuito per l'eventuale acquisto del bene, attualizzati al tasso previsto in contratto, dovendo detrarre da tale complessivo importo quanto ricavato dalla vendita del bene.

Avuto riguardo al contenuto della clausola penale richiamata, può ritenersi che la disciplina contrattuale degli effetti della risoluzione contrattuale eviti il rischio che la concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati, abbia a conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo delle due utilità (rappresentato dalla somma dei canoni e del residuo valore del bene) in contrasto con lo specifico dettato normativo della norma di cui all'art. 1526 c.c. (Cass. 27 settembre 2011 n. 19732). Se da lato la penale in questione, per l'ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore all'obbligazione di pagamento dei canoni e di conseguente risoluzione del contratto, prevede la liquidazione anticipata del danno anche attraverso la corresponsione dei canoni a scadere attualizzati e di quanto previsto in contratto ai fini dell'esercizio della facoltà di opzione, da un altro lato, la stessa clausola prevede che sia detratto dall'importo complessivo dovuto quanto ricavato dalla vendita del bene restituito, sì da potersi ritenere che la struttura della clausola penale risulti astrattamente conforme al contemperamento degli opposti interessi, senza realizzare un ingiustificato arricchimento dell'un contraente a danno dell'altro.

L'impianto contrattuale così descritto non può considerarsi squilibrato a favore del concedente e a svantaggio dell'utilizzatore, atteso che, per effetto della clausola oggetto di contestazione, la concedente non conseguirebbe nulla di più di quanto avrebbe percepito se il contratto fosse stato regolarmente adempiuto (Cass., 17 gennaio 2014 n. 888). La clausola in questione, in effetti, prevede la liquidazione anticipata del danno attraverso la corresponsione dei canoni a scadere nonché di un ulteriore importo pari al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto, attualizzati al tasso contrattualmente stabilito, e al contempo impone di versare all'utilizzatore il ricavato della vendita o della ricollocazione del bene.

Tale clausola è quindi conforme alla *ratio* dell'art. 1526 c.c. e sussumibile nella cornice della clausola penale ammessa dall'art. 1526 c.c., comma 2; tra l'altro, è stato osservato che *“nello stesso senso depone oggi, ancora più in generale, la L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 136-139, che disciplinando le locazioni finanziarie, indicate come comprensive dei leasing immobiliari (comma 137), stabilisce analoga disposizione, con specificazioni sulla detrazione, dal ricavato dalla collocazione del bene a valori di mercato, delle spese, oltre che del residuo credito in linea capitale e del prezzo di opzione d'acquisto. Il tutto in uno a una puntuale disciplina inerente ai suddetti valori di mercato”* (così Cass., 12 giugno 2018 n. 15202).

Nel caso concreto, pertanto, difettano i presupposti di applicazione del comma 1 dell'art. 1526 c.c. in punto di restituzione dei canoni pagati, poiché la struttura dell'art. 21 delle condizioni generali di contratto e della penale ivi pattuita, riconducibile alla previsione del comma 2 dell'art. 1526 c.c. è tale da realizzare il contemperamento degli opposti interessi ed evita un ingiustificato arricchimento da parte della società di leasing.



Alla luce di tali considerazioni va rigettata la domanda proposta in via principale dall'attore e avente ad oggetto l'accertamento della nullità dell'art. 21 e ss. delle condizioni generali di contratto per la violazione della normativa inderogabile di cui al citato comma 1 dell'art. 1526 citato.

**3.4.** Passando ad esaminare la diversa questione relativa alla riduzione della penale richiesta dalla convenuta, occorre valutare se l'importo richiesto sia manifestamente eccessivo e in quanto tale, se debba essere equitativamente ridotto ai sensi dell'art. 1384 c.c. – potere esercitabile anche d'ufficio, secondo le statuizioni di Cass., SS.UU. 13 settembre 2005, n. 18128 – alla luce delle emergenze processuali.

La recente giurisprudenza, nel ribadire la legittimità delle clausole penali strutturate come quella dell'art. 21 delle condizioni generali del contratto di leasing, ha anche precisato che la clausola in cui, come nel caso di specie, non risulti richiamata la collocazione del bene a prezzi di mercato dovrà esser letta negli stessi termini alla luce del parametro della buona fede contrattuale, *ex* articolo 1375 c.c. (Cass. 15202/2018 cit.).

Tale precisazione consente di superare l'eccezione formulata da parte attrice di genericità delle previsioni contrattuali – che rimetterebbero alla discrezionalità della società concedente tempi e modi di ricollocazione del bene sul mercato - in quanto, al contrario, quest'ultimo deve ritenersi tenuto, secondo il canone della buona fede contrattuale, ad attivarsi tempestivamente al fine di conseguire dalla vendita (o altro impiego) del bene il prezzo di mercato.

Pertanto, nel caso di specie, la somma complessivamente dovuta a [redacted] deve essere determinata scomputando da quanto dovuto, a titolo di canoni scaduti al momento della risoluzione ed indennizzo di cui all'art. 23 delle condizioni generali di contratto, il prezzo di mercato dell'immobile al momento della restituzione dello stesso. Al riguardo, si precisa che, non avendo la convenuta allegato e provato la data di effettiva restituzione dell'imbarcazione, si è ritenuto di assumere quale momento rilevante ai fini della determinazione del valore di mercato del bene quello, antecedente, di risoluzione del contratto.

Quanto alla stima del bene, il Consulente d'ufficio, con motivazioni congruamente motivate e prive di vizi logici che si richiamano integralmente, anche in risposta alle eccezioni dei Consulenti di parte concludeva così: *“il valore commerciale dell'imbarcazione, nel periodo di riferimento [giugno 2014] è pari ad euro 220.000,00, oltre a oneri di legge”*.

Il Consulente ha precisato che tale risultato è stato ricavato da una ricerca di mercato effettuata tramite l'esame delle valutazioni presenti sui siti di vendita di natanti di tipologia uguale o simile, tenuto conto dei prezzi realmente richiesti, nonché tramite l'interpello di alcuni operatori del settore. Attesa la pluralità dei dati utilizzati per l'esame, risultati convergenti, non possono condividersi le censure svolte da entrambe le parti sulla metodologia impiegata dal C.T.U.

Per quanto concerne le osservazioni dell'attore – svolte peraltro in parte soltanto nell'ambito della comparsa conclusionale – si evidenzia che il signor [redacted] ha, da un lato, evidenziato che la stima doveva essere effettuata in riferimento alla mese di maggio 2013 (data in cui il bene sarebbe stato messo a disposizione della società concedente) e non alla data di risoluzione del contratto del giugno 2014 e, dall'altro lato, ha contestato la congruità del deprezzamento del bene come accertato dal CTU dal 2014 (data in cui il CTU ha attribuito al bene il valore di euro 220.000,00) al 2017 (data in cui è stata effettuata la stima e nella quale il CTU ha riconosciuto al bene un valore di euro 180.000,00).

In ordine al primo profilo, va ribadita la correttezza del riferimento alla data della risoluzione contrattuale (giugno 2014) quale parametro temporale per valutare il valore di mercato del bene in quanto questo giudice ha ritenuto irrilevante la comunicazione del 31 maggio 2013 con cui il signor [redacted] ha dichiarato la propria disponibilità alla riconsegna dell'immobile (doc. 6 di parte attrice), ribadita nelle





comunicazioni del 5 luglio 2013 (doc. 9 di parte attrice) e del 4 febbraio 2014 (doc. 11 di parte attrice), atteso che in alcuno di tali documenti vi è un'offerta giuridicamente rilevante, quale offerta formale (artt. 1208 e 1209 c.c.) o non formale (valida solo se reale ed effettiva, e cioè con i caratteri di serietà, tempestività e completezza ai sensi dell'articolo 1220 c.c.).

Per quanto concerne il secondo profilo, questo giudice ritiene non condivisibile la tesi attorea di un deprezzamento costante nel tempo, considerando che la stessa condurrebbe, tra l'altro, all'azzeramento del valore del bene al momento della scadenza del contratto di leasing, in contrasto peraltro con la natura traslativa del contratto (accertata da questo giudice e sostenuta dallo stesso attore). In secondo luogo, la stima proposta dall'attore riferita la mese di giugno 2014 (pari ad euro 310.000,00) risulta in contrasto con la stessa documentazione prodotta del signor [REDACTED] e inerente al patto di riacquisto, in virtù del quale il fornitore del bene si era impegnato a riacquistare l'imbarcazione entro la terza stagione nautica (ossia, sino al mese di 30 settembre 2013), attribuendo all'imbarcazione il valore di euro 256.000,00 (cfr. doc. 15 di parte attrice). Tale documento appare del tutto in linea con la stima effettuata dal CTU e riferita all'anno successivo (giugno 2014) per euro 220.000,00.

Per quanto concerne le osservazioni di parte convenuta, la difesa di [REDACTED] ha contestato l'utilizzabilità da parte del consulente dei valori rinvenuti nei siti internet segnalati che non sarebbero realistici in quanto attinenti unicamente all'offerta e non vi sarebbero indicazioni relative alle transazioni finali. Il CTU ha però puntualmente replicato a tale osservazione, evidenziando di aver integrato le indicazioni di mercato provenienti dai predetti siti con le indicazioni degli operatori del settore che si occupano di valutazioni dei natanti.

Del pari irrilevante è la seconda osservazione di parte convenuta relativa alla sospensione dell'attività del fornitore dal 2013 al 2015 che avrebbe determinato una svalutazione del bene in quanto, come evidenziato dal CTU, tale rilievo sarebbe pertinente, al più, per beni industriali o strumentali mentre non è da tenere in considerazione per beni di lusso – come quello di specie – con elevato standard qualitativo e di prezzo.

Alla luce delle precedenti considerazioni, la domanda svolta da [REDACTED] deve essere parzialmente accolta nel senso che l'importo complessivo richiesto dalla [REDACTED] deve essere rideterminato, detraendo dalla penale contrattuale, determinata ai sensi degli artt. 21 e 23 delle condizioni contrattuali, l'importo di euro 220.000,00 corrispondente al valore di mercato dell'imbarcazione, non il valore inferiore di euro 120.000,00 ricavato dalla vendita del bene. Ne consegue, come si preciserà meglio nel prosieguo, che il credito della [REDACTED] ai sensi delle disposizioni contrattuali di cui sopra, va ridotto ad euro 78.486,66.

4. Infondata è l'ulteriore domanda proposta da [REDACTED] di accertamento della pattuizione di interessi usurari, formulata con riferimento alla sommatoria tra gli oneri connessi con il finanziamento e il tasso relativo agli interessi di mora.

Giova premettere che, ai fini della valutazione del carattere usurario dei tassi di interesse non è corretto procedere alla sommatoria dei tassi (di interesse corrispettivo e di interesse moratorio), ritenendosi che tale tesi muova da un'errata interpretazione della nota sentenza della Cassazione, 9 gennaio 2013, n. 350, secondo cui, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, andrebbero cumulati il tasso di interesse corrispettivo ed il tasso di interesse moratorio, laddove tale sentenza, lungi dall'aver affermato tale principio, ha evidenziato che *“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”*, limitandosi quindi ad affermare che anche l'interesse di mora deve rispettare il limite del tasso soglia. Nella stessa prospettiva devono interpretarsi le statuizioni contenute nelle più recenti sentenze (Cass. n. 23192\2017 e Cass. n.



5598/2017), ove non si è affermato che gli interessi corrispettivi e quelli moratori vanno cumulati ma che la valutazione di usurarietà riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.

La sommatoria tra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, in effetti, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo si sommerebbero due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti (così, Tribunale di Milano, 8 marzo 2016 n. 3021). Ciò in quanto il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza. Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento.

Priva di rilievo appare, quindi, la doglianza relativa al carattere usurario del tasso pattuito sulla rata intera tenendo conto di tutte le spese collegate al contratto. In tal modo viene sostanzialmente riproposta la contestazione che presuppone la sommatoria tra i tassi - sulla cui valutazione ci si riporta a quanto già rilevato - atteso che impone di aggiungere al tasso di mora tutte le spese relative all'erogazione del credito.

Tra l'altro, questo giudice ritiene che, allo stato, non sia nemmeno possibile procedere alla valutazione del carattere usurario degli interessi di mora mediante un loro raffronto con il tasso soglia, tenuto conto delle modalità con le quali quest'ultimo è attualmente determinato.

Tanto la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass., 4 aprile 2003 n. 5324; Cass., 17 novembre 2000, n. 14899) quanto la Banca d'Italia affermano che gli interessi moratori, al pari di quelli corrispettivi, devono rispettare i limiti derivanti dalla disciplina in materia di usura e, quindi, sono astrattamente suscettibili di essere pattuiti in misura usuraria (in questo senso, da ultimo, Cass., ord. 30\10\2018 n. 27442). Il principio, da un punto di vista astratto, è del tutto condiviso da questo giudice ma si ritiene che, allo stato, non sia possibile procedere all'accertamento in concreto del carattere usurario degli interessi di mora, considerando che la Banca d'Italia calcola il Tasso Soglia sulla base del c.d. T.E.G.M., nel cui ambito, secondo le istruzioni operative per il relativo calcolo, non viene rilevato anche il tasso di mora (vista la sua natura non remunerativa). Precisamente, il tasso soglia è determinato attraverso la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) praticato nel periodo per la specifica tipologia di contratto e, quindi, operando su di esso la maggiorazione prevista (inizialmente il 50%, dal 14.5.2011 il 25% maggiorato a sua volta di 4 punti percentuali e con il limite di una maggiorazione finale rispetto al TEGM non superiore all'8%). Le rilevazioni del T.E.G.M. vengono effettuate trimestralmente dalla Banca d'Italia secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze, le quali a loro volta prevedono che le predette rilevazioni statistiche siano condotte con riferimento esclusivo ai tassi corrispettivi. Ne consegue che il Tasso Soglia, fondato sul TEGM, è determinato in virtù di rilevazioni statistiche che non prendono in considerazione gli interessi di mora, avendo esclusivo riguardo agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito).

Appare quindi irragionevole, al fine di accertare la natura usuraria degli interessi di mora, confrontare la relativa pattuizione con il Tasso Soglia così determinato, in quanto si opererebbe un raffronto tra valori non omogenei. Ad oggi, pertanto, una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare (così, Trib. Milano, sez. VI, 28 aprile 2016, n. 5279).

In ogni caso, anche laddove si ritenesse possibile, allo stato, valutare la natura usuraria degli interessi di mora mediante il raffronto con il tasso soglia come attualmente determinato, dovrebbe comunque ritenersi infondato l'assunto di parte attrice secondo cui l'usurarietà degli interessi di mora determinerebbe, per ciò solo, la nullità anche della distinta clausola di determinazione degli interessi



corrispettivi. Questa tesi non può essere condivisa in quanto nell'ipotesi di usurarietà degli interessi moratori, trattandosi di clausola autonoma avente distinta funzione rispetto a quella relativa agli interessi corrispettivi, ai sensi degli artt. 1815 comma 2 e 1419 c.c., sarebbe nulla la sola clausola di determinazione degli interessi moratori ma sarebbero comunque dovuti gli interessi corrispettivi, se a loro volta pattuiti nel rispetto del tasso soglia.

Alla luce delle precedenti riflessioni, è evidente la superfluità della CTU contabile, invocata dall'attore nelle memorie *ex* art. 183 comma 6 c.p.c. e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.

5. Quanto alle contestazioni relative alla variabilità del corrispettivo per indicizzazione, l'attore ha dedotto l'erronea applicazione del parametro contrattualmente previsto per l'indicizzazione e la nullità delle clausole di arrotondamento e dell'opzione *floor* e ha chiesto la restituzione degli importi illegittimamente addebitati dalla convenuta pari ad euro 2.000,00 o, in alternativa, per il caso di ritenuta validità delle clausole di arrotondamento e dell'opzione *floor* ad euro 1.500,00.

Premesso che l'attore ha pacificamente sottoscritto l'allegato contrattuale avente ad oggetto le modalità e i criteri relativi alla variabilità del corrispettivo per indicizzazione (cfr. all. 1 al contratto sub doc. 1 di parte convenuta [redacted] in ordine al quale alcuna contestazione è sorta tra le parti), la domanda in questione va rigettata in quanto formulata in termini del tutto generici. Le allegazioni attoree si risolvono in una mere affermazioni e non sono state suffragate da alcun elemento concreto, atteso che non sono stati offerti elementi per poter comprendere il ragionamento svolto né sono state in alcun modo esplicitate le metodologie di calcolo poste a fondamento delle conclusioni rassegnate.

6. Infine, non può essere accolta la domanda di accertamento dell'illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi.

Anche questa domanda è stata proposta in termini assolutamente generici, con riferimento ad una segnalazione meramente ipotetica; soltanto nel corso del giudizio – tardivamente, con il deposito della memoria *ex* art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. - l'attore ha precisato di contestare l'illegittimità di una segnalazione a sofferenza.

In ogni caso, ogni valutazione circa la fondatezza della domanda è preclusa dalla mancata produzione di documenti aventi ad oggetto la segnalazione alla Centrale rischi asseritamente illegittima.

7. Passando all'esame delle domande riconvenzionali proposte dalla [redacted], nei confronti di [redacted] di [redacted], vanno evidenziate le seguenti circostanze:

- il contratto di locazione finanziaria oggetto di controversia è stato stipulato in data 23 maggio 2011 tra la [redacted] quale concedente e il signor [redacted] quale utilizzatore (doc. 1 di parte convenuta);
- contestualmente alla stipula del contratto di leasing, [redacted] si è costituito fideiussore per l'importo massimo di euro 551.245,90 (doc. 3 del fascicolo di parte convenuta);
- l'utilizzatore ha sospeso il pagamento dei canoni a partire dal mese di maggio 2013 (doc. 6 di parte attrice e doc. 6 di parte convenuta);
- il contratto è stato risolto dalla [redacted] nel mese di maggio 2014 (doc. 1 attore);
- l'importo dei canoni scaduti ammontava ad euro 32.378,28 cui sono stati aggiunti euro 1.683,57 per interessi di mora, come quantificati nell'estratto conto prodotto dalla società convenuta (doc. 6 del fascicolo di parte convenuta) mentre l'importo dell'indennizzo contrattuale – sulla cui corretta determinazione alcuna contestazione specifica è stata svolta - ammontava ad euro 264.430,81 (doc. 1 di parte attrice e 5 di parte convenuta).

Va rammentato, poi, che il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il



relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010).

Tenuto conto del pacifico mancato pagamento di tali importi da parte dell'utilizzatore e del fideiussore e dell'infondatezza – per le ragioni esposte nei precedenti paragrafi - dell'eccezione di inadempimento *ex art.* 1460 c.c. sollevata da [REDACTED], sussiste il diritto della concedente ad ottenere il pagamento della penale contrattuale in conformità alla previsione dell'art. 21 delle condizioni contrattuali.

A tal fine, tuttavia, dall'importo complessivo della penale – come già evidenziato - va detratto il valore di mercato dell'imbarcazione (accertato dal CTU nella misura di euro 220.000,00) e non il corrispettivo ricavato dalla vendita, effettuata ad un valore inferiore a quello di mercato (pari, in effetti, ad euro 120.000,00).

Ne consegue che il credito di *Unidit Leasing* s.p.a. ammonta, complessivamente, ad euro 78.486,66, pari a: euro 32.372,28 per canoni scaduti, euro 1.683,57 per interessi di mora calcolati sino al 13 ottobre 2014, euro 264.430,81 a titolo di indennizzo, detratto il valore di mercato dell'imbarcazione al momento della risoluzione pari ad euro 220.000,00.

In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] devono essere condannati, in solido, al pagamento di euro 78.486,66, oltre interessi di mora calcolati al tasso convenzionale indicato dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto e ribadito nelle condizioni particolari (Euribor 3M divisore 365 maggiorato di nove punti, *pro tempore* vigente – automaticamente ridotto, laddove superiore, nei limiti del tasso soglia), con decorrenza dalla data del 14.10.2014 sulla quota capitale di euro 32.372,28 (canoni scaduti) sino al saldo effettivo e dalla data della domanda (ossia dal 30 aprile 2015 - deposito della comparsa - nei confronti di [REDACTED] e dal 3 agosto 2015 – data della notifica - nei confronti di [REDACTED]) sulla quota capitale di euro 44.430,81 (indennizzo residuo) sino al saldo effettivo.

8. Infine, passando ad esaminare le domande proposte da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], l'attore ha esercitato l'azione di regresso tra condebitori di cui all'art. 1299 c.c., allegando di aver contratto l'obbligazione nei confronti della *Unidit Leasing* s.p.a. nell'interesse esclusivo di [REDACTED] unico effettivo utilizzatore della imbarcazione oggetto di leasing. [REDACTED] ha chiesto la condanna di [REDACTED] al pagamento, in proprio favore, delle somme oggetto di statuizione giudiziale.

La fattispecie dedotta da [REDACTED] integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto ([REDACTED]) ha stipulato il contratto di leasing con la *Unidit Leasing* s.p.a., divenendo effettivamente titolare dei diritti e degli obblighi da esso discendenti (a differenza di quanto accade nel caso di interposizione fittizia o simulata), mentre l'interponente ([REDACTED]), in virtù di un rapporto interno di natura obbligatoria tra i due, si sarebbe impegnato a creare la provvista per qualunque pagamento derivante dal contratto di leasing.

Nel corso del giudizio, è stata acquisita la prova dell'allegata interposizione reale o, più correttamente, del rapporto interno, di contenuto obbligatorio, sussistente tra [REDACTED] e [REDACTED], tenuto conto degli esiti dell'interrogatorio formale deferito a [REDACTED]. In tale sede, quest'ultimo ha espressamente confermato la circostanza dedotta dall'attore secondo cui "[REDACTED] si era obbligato nei confronti di [REDACTED] a creare la provvista per qualsivoglia pagamento fosse dipendente dal rapporto contrattuale per cui è causa, essendo egli il solo e unico utilizzatore dell'imbarcazione" (v. verbale dell'udienza del 30 maggio 2017).





Tenuto conto del rilievo confessorio di tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 228 c.p.c., deve conseguentemente ritenersi provato, ex art. 1298 c.c., che l'obbligazione solidale di [redacted] e [redacted] nei confronti della [redacted] – fondata, rispettivamente, sul contratto di leasing e sulla fideiussione – era stata contratta nell'interesse esclusivo di [redacted]. Da ciò discende ulteriormente il diritto di [redacted] a ripetere da [redacted] e l'intera somma pagata, ai sensi dell'art. 1299 c.c.

Infine, va evidenziato che sono ammissibili, nell'ordinamento processuale vigente, sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica (cfr., tra le altre, Cass. ord., 19 luglio 2018 n. 19320; Cass., 25 agosto 2003, n. 12444). Ai fini dell'accoglimento della domanda di regresso esercitata da [redacted], non assume pertanto rilievo la circostanza che, al momento della presente decisione, [redacted] non abbia ancora pagato gli importi di cui è creditrice la [redacted], fermo restando che l'esercizio concreto del regresso sarà subordinato alla prova dell'intervenuto pagamento in favore del soggetto creditore.

In questa prospettiva si è anche affermato che *“Il condebitore solidale, convenuto in giudizio dall'unico creditore, può promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 cod. civ. nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale”* (Cass., 19 maggio 2008, n. 12691)

Alla luce delle precedenti considerazioni, [redacted] deve essere condannato al pagamento, in favore di [redacted], dell'importo complessivamente dovuto alla [redacted], come sopra accertato nella misura di euro 78.486,66, oltre interessi di mora come specificati; condanna sospensivamente condizionata alla prova dell'intervenuto pagamento di [redacted] a favore della [redacted].

Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

9. In merito alle spese di giudizio, ivi comprese le spese della CTU espletata, l'accoglimento parziale e limitato delle domande proposte da [redacted] e il connesso accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta dalla [redacted], integrano un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica una parziale compensazione delle spese, precisamente nella misura metà, ogni diversa statuizione al riguardo apparendo non conforme a giustizia (cfr. Cass., 11 luglio 2014, n. 16037 e anche Cass., 22/02/2016, n. 3438 sulla nozione di reciproca soccombenza). Per la restante metà le spese di lite sono a carico di [redacted] e di [redacted], in solido tra loro, e vengono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/14, come aggiornato in base al d.m n. 37/2018, tenuto conto del valore della causa (determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto citato e, quindi, dell'importo riconosciuto in favore della [redacted]), delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.

Quanto al rapporto processuale tra [redacted] e [redacted] relativo alla domanda di regresso proposta dal primo, le spese di lite seguono la soccombenza di [redacted] e si liquidano in dispositivo, applicando i medesimi criteri appena esposti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [redacted] contro [redacted] e contro [redacted], nonché sulle



domande riconvenzionali proposte da [redacted] contro [redacted] e [redacted], così provvede:

a. accoglie, nei limiti indicati in motivazione, la domanda proposta da [redacted] di riduzione della penale contrattualmente disciplinata dall'art. 21 delle condizioni generali del contratto di leasing, rideterminata nell'importo complessivo di euro 78.486,66;

b. accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dalla [redacted] e, per l'effetto, condanna [redacted] e [redacted] in solido, al pagamento di euro 78.486,66, oltre interessi di mora calcolati al tasso convenzionale (Euribor 3M divisore 365 maggiorato di nove punti, *pro tempore* vigente – automaticamente ridotto, laddove superiore, nei limiti del tasso soglia), con decorrenza dalla data del 14.10.2014 sulla quota capitale di euro 32.372,28 sino al saldo e dalla data della domanda (dal 30 aprile 2015 nei confronti di [redacted] e dal 3 agosto 2015 nei confronti di [redacted]) sulla quota capitale di euro 44.430,81 sino al saldo;

c. accoglie la domanda di regresso proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] e [redacted], per l'effetto, condanna [redacted] al pagamento, in favore di [redacted], dell'importo complessivamente dovuto alla [redacted] di cui al precedente capo b; condanna sospensivamente condizionata all'intervenuto pagamento di [redacted] in favore della [redacted];

d. rigetta ogni altra domanda;

e. condanna [redacted] e [redacted] al pagamento, in favore di [redacted], delle spese processuali, nella misura della metà, liquidate nella somma di euro 396,71 per spese e di euro 6.715,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.

f. condanna [redacted] al pagamento, in favore di [redacted] delle spese processuali, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;

g. pone le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidata provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico della [redacted] nella misura della metà, e a carico di [redacted] e [redacted] nella misura della restante metà.

Così deciso a Milano in data 14 maggio 2019

Il giudice  
Ada Favaro

